

Codice A1110B

D.D. 30 dicembre 2025, n. 1377

Acquisizione del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione del rating alla Regione Piemonte per un triennio con opzione di ripetizione di medesima durata. Affidamento diretto per euro 85.093,78 o.f.i. alla Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863). Impegno di spesa sul capitolo n. 136725 ed impegno di spesa delegato sul capitolo n. 144926 del bilancio gest...



ATTO DD 1377/A1110B/2025

DEL 30/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie

OGGETTO: Acquisizione del servizio di valutazione del merito di credito e attribuzione del rating alla Regione Piemonte per un triennio con opzione di ripetizione di medesima durata. Affidamento diretto per euro 85.093,78 o.f.i. alla Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863). Impegno di spesa sul capitolo n. 136725 ed impegno di spesa delegato sul capitolo n. 144926 del bilancio gestionale finanziario 2025-2027 e annotazioni contabili. CIG B9CE6BE692.

Premesso che:

- il processo di emissione del giudizio di merito creditizio, comunemente detto *rating*, si concretizza attraverso l'analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, l'analisi del settore in cui opera e sul suo posizionamento in base a criteri di efficienza e produttività, l'analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento e da incontri presso la sede dell'Ente con il management, per la raccolta di ogni informazione utile;
- il rating rappresenta una valutazione, riconosciuta a livello internazionale, del merito di credito dell'Ente, cioè della sua solvibilità e affidabilità finanziaria, intesa come la capacità di rimborsare il debito con puntualità alle scadenze previste ed è condizione necessaria per accedere al mercato dei capitali;
- la materia è normata dal Regolamento (CE) n. 1060/2009, che ha lo scopo di regolare l'attività delle Agenzie, garantire l'indipendenza e l'integrità del procedimento di rating, al fine di tutelare gli investitori e i mercati finanziari e di migliorare la qualità dei rating emessi. La vigilanza sulle Agenzie di *rating* viene svolta dall'AESFEM, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA - European Securities and Market Authority), istituita con Regolamento (UE) n. 1095/2010;

- per gli investitori, prevalentemente istituti bancari che finanziano il debito regionale, il *rating* rappresenta uno strumento sintetico del grado di rischio associato al finanziamento; conseguentemente, le condizioni di tasso da essi praticate risulteranno tanto più convenienti per la Regione tanto migliore risulterà il rating posseduto dallo stesso al momento della concessione del prestito;
- il *rating* costituisce un mezzo di comunicazione generale dell'affidabilità dell'economia del territorio, dei risultati di bilancio e di capacità amministrativa dell'Ente.

Considerato che:

- l'incarico per il servizio di valutazione dell'affidabilità creditizia assegnato a Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1006/A1110B del 29 dicembre 2021, è scaduto;
- per la rilevanza del servizio in oggetto, risulta opportuno continuare ad avere un giudizio di un'agenzia di *rating*, inserita nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle agenzie di *rating* del credito registrate o certificate;
- il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, risulta dell'importo di euro 139.500,00 (pari al canone posto a base di gara per tre anni, oltre alle opzioni di ripetizione, escluso IVA);
- la procedura di affidamento del servizio in oggetto è prevista nel Programma triennale 2025-2027 degli acquisti di beni e servizi approvato con D.G.R. 14 aprile 2025, n. 1-968, con il Codice unico intervento (CUI) S80087670016202500007.

Dato atto che la prestazione oggetto dell'affidamento dovrà esplicarsi tramite l'esecuzione delle seguenti attività:

- valutazione del merito creditizio e attribuzione del *rating* alla Regione Piemonte;
- predisposizione di un *report* analitico sulla procedura di assegnazione del giudizio di *rating*;
- pubblicazione del giudizio di credito assegnato attraverso i canali preposti;
- partecipazione ad incontri presso la sede dell'Ente con il *management*, per la raccolta e l'analisi di informazioni e documentazione rilevante;
- analisi dettagliata della situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- analisi di confronto e *benchmarking* con altri enti analoghi situati sul territorio nazionale ed europeo;
- analisi dei dati riguardanti la situazione demografica ed economica del territorio di riferimento;
- esplicitazione delle metodologie adottate per l'assegnazione del giudizio di credito;
- tempestiva comunicazione di ogni evenienza o criticità che si verifichi durante la durata del contratto che possa modificare il giudizio del *rating* o influire sulla sua valutazione nel prossimo futuro;
- condivisione con l'Amministrazione dei *report* elaborati e di prossima pubblicazione con un preavviso di almeno 24 ore dalla pubblicazione prevista;
- durata del contratto decorrerà dal ricevimento della comunicazione di inizio servizio e avrà scadenza in corrispondenza del compimento del terzo anno successivo.

Premesso che in data 27 ottobre 2025 è stato pubblicato l'avviso di avvio di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori finanziari da invitare ad una

procedura di selezione per l'affidamento del servizio emissione del *rating* del credito della Regione Piemonte ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse fissato in lunedì 10 novembre 2025.

Dato atto che:

1. entro il termine stabilito è pervenuta n. 1 (una) manifestazione di interesse da parte della Società Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana in data 30 ottobre 2025;
2. è stata eseguita l'istruttoria per verificare la regolarità formale delle richieste presentate, in conformità della domanda di partecipazione allegata all'avviso di manifestazione di interesse sopra citato;
3. è stato pubblicato, nella pagina *web* istituzionale relativa all'avviso di avvio di indagine di mercato sopra citato, il verbale di presa d'atto della conclusione della manifestazione di interesse che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

In considerazione della presentazione di un'unica manifestazione da parte di un operatore economico a seguito di un'indagine di mercato, al fine di garantire il rispetto dei principi di efficienza e di risultato, si ritiene opportuno dare seguito alla procedura mediante un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che prevede espressamente che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

(...)

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Precisato che l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede espressamente che *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, (previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto) nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.*

Preso atto che:

- dall'analisi svolta sull'assetto del mercato di riferimento emerge una struttura caratterizzata da un numero estremamente limitato di operatori specializzati nella tipologia di prestazione oggetto dell'affidamento;
- alla data di conclusione della manifestazione di interesse è stata ricevuta una sola istanza da parte dell'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana;
- l'operatore economico è un soggetto di comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento;
- l'operatore economico ha dato piena e puntuale esecuzione al precedente contratto, adempiendo a tutte le obbligazioni previste senza ritardi né rilievi da parte dell'Amministrazione. L'attività svolta è stata caratterizzata da elevati standard qualitativi, con un livello di professionalità coerente con quanto richiesto dalla stazione appaltante. In particolare:
 - le verifiche eseguite dall'Amministrazione hanno attestato la corretta, puntuale e integrale

esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza rilievi, riserve o contestazioni;

- l'operatore ha assicurato una prestazione conforme ai livelli qualitativi attesi che impone la necessità di garantire standard elevati e misurabili di qualità nell'esecuzione dei contratti pubblici;
- la condotta tenuta risulta altresì coerente con i principi di affidabilità e buona fede richiamati dall'art. 8 (principio della fiducia), dimostrando costante collaborazione con gli uffici, capacità organizzativa e rispetto delle tempistiche contrattuali;
- l'assenza di inadempimenti, ritardi o criticità rilevanti costituisce elemento valutabile ai fini dell'affidabilità complessiva dell'operatore, in coerenza anche con quanto previsto dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in tema di cause di esclusione collegate a significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti.

Rilevato che:

- l'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. stabilisce che le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici vengano svolti mediante piattaforme digitali;
- non sono attive convenzioni o accordi quadro della Concessionaria Servizi informativi Pubblici - Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i. o della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli di cui trattasi;
- per lo svolgimento del servizio richiesto non sono presenti servizi analoghi nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Vista la Convenzione sottoscritta dall'amministrazione regionale con SCR Piemonte S.p.A. in data 11 aprile 2019 per la messa a disposizione delle piattaforme di e-procurement SINTEL e NECA.

Preso atto che sono pertanto sussistenti le condizioni per procedere all'acquisizione del servizio sopra descritto, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., attraverso l'utilizzo della piattaforma SINTEL con richiesta di offerta all'operatore economico sopra indicato, per un importo complessivo stimato di euro 139.500,00, IVA 22% esclusa.

Dato atto che:

- in data 22 dicembre u.s. è stato attivato l'affidamento diretto mediante piattaforma e-procurement SINTEL (ID. n. 212073908) con l'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana con sede in Milano, Via Morigi 6 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 11156510965 (cod. ben. 244863) per il servizio di emissione del rating del credito della Regione Piemonte per un importo a base di gara di euro 69.750,00, IVA esclusa, di cui costi della sicurezza pari ad euro 0,00;
- la proposta di affidamento conteneva la seguente documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL e allegata alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Capitolato speciale (Allegato B);
 - Disciplinare di servizio (Allegato C);
 - Domanda di partecipazione (Allegato D);
- il termine di presentazione dell'offerta era stato fissato entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 24 dicembre u.s. e che l'offerta doveva contenere la seguente documentazione compilata e sottoscritta digitalmente:
 - Domanda di partecipazione;

- DGUE;
- Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- Dichiarazione conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche;
- Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario (eventuale).

Dato atto che, entro la scadenza stabilita, l'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana con sede in Milano, Via Morigi 6 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 11156510965 (cod. ben. 244863), ha presentato regolare offerta sulla piattaforma e-procurement SINTEL per l'importo di euro 69.749,00, IVA 22% esclusa.

Valutate, pertanto, sussistenti le condizioni per procedere all'acquisizione del servizio di emissione del *rating* del credito della Regione Piemonte, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. a favore del fornitore sopra indicato, per il periodo decorrente dall'avvio dell'esecuzione delle prestazioni prevista entro il 31 dicembre 2025, per un periodo di 36 mesi e pertanto sino al 30 dicembre 2028, per un importo quantificato in euro 69.749,00, oltre euro 15.344,78 per Iva al 22%, per complessivi euro 85.093,78.

Ritenuto necessario impegnare:

1. a favore dell'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana con sede in Milano, Via Morigi 6 - Codice Fiscale e Partita IVA n. 11156510965 (cod. ben. 244863), la somma complessiva di euro 85.093,78 o.f.i. sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:
 - euro 28.364,60 sull'annualità 2026;
 - euro 28.364,60 sull'annualità 2027;
 - euro 28.364,58 sull'annualità 2028 tramite annotazione contabile;
2. a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (cod. ben. 297876) la somma di euro 35,00 sul capitolo n. 144926/2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i contributi, indicati nella tabella predisposta da ANAC con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, che le stazioni appaltanti sono tenute a versare per importi a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00.

Ritenuto, inoltre, necessario prenotare:

1. la spesa complessiva pari ad euro 85.093,78 o.f.i., relativa al costo per l'opzione di ripetizione dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prevista per una sola volta per ulteriori n. 36 mesi, tramite annotazione contabile sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:
 - euro 28.364,60 (o.f.i.) sull'annualità 2029;
 - euro 28.364,60 (o.f.i.) sull'annualità 2030;
 - euro 28.364,58 (o.f.i.) sull'annualità 2031;
2. la spesa complessiva pari ad euro 18.000,00, riguardanti l'accantonamento di somme per revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 1.200,00 sull'annualità 2026;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2027;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2028 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2029 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2030 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2031 tramite annotazione contabile.

Preso atto che:

- il CIG assegnato alla procedura è il n. B9CE6BE692;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile (DURC) prot n. INAIL_51108000 dal quale risulta che l'affidatario è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- la liquidazione della somma riconoscibile per lo svolgimento del servizio sopra descritto avverrà secondo le modalità stabilite nello schema di contratto di cui all'Allegato E), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- è necessaria l'acquisizione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. che verrà successivamente contabilizzata tramite determinazione dirigenziale;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, per le modalità di svolgimento dell'appalto in oggetto non è necessario redigere il DUVRI e, pertanto, gli oneri per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenze sono pari ad euro 0,00 (zero).

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ai sensi di quanto disposto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) è Paolo Furno, Responsabile *ad interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie;
- il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è Rachele Perrone, funzionario assegnato al Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed assegnate sulla dotazione finanziaria di competenti capitoli di spesa del bilancio regionale;
- il provvedimento non comporta oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (costi indiretti);
- il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio, in applicazione dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e con le regole di finanza pubblica;
- il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei

flussi finanziari;

- la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, prevista dal paragrafo 5.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, sarà effettuata a cura del Settore Ragioneria della Direzione regionale Risorse finanziarie e Patrimonio;
- la spesa è finanziata da risorse fresche e si tratta di spesa ricorrente.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale." e s.m.i.;
- Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive" e s.m.i.;
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- Legge regionale del 27 febbraio 2025, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2025-2027 (Legge di stabilità regionale 2025)";
- Legge regionale del 27 febbraio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027";
- D.G.R. n. 12-852 del 3 marzo 2025 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027";
- Legge regionale del 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025- 2027";
- D.G.R. n. 5-1482 del 8 agosto 2025, "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027. Attuazione della Legge regionale 6 agosto 2025, n. 16 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2025 -2027". Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027.";
- Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11/R "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte

delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione Linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati B, D della D.G.R. n. 12- 5546 del 29 agosto 2017";
- D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1- 3361.";
- D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025 "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027 di cui alla DGR n. 11-739 del 31 gennaio 2025. Parziale modifica del Piano triennale di fabbisogno del Personale, sottosezione 3.4, dell'Appendice A.1 "Piano Obiettivi 2025-2027 dei Direttori del ruolo della Giunta regionale" e relative tabelle.";

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

- di procedere all'affidamento diretto attraverso l'utilizzo della piattaforma SINTEL, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., del servizio per la valutazione del merito di credito e di attribuzione del rating per un triennio, a partire dalla sottoscrizione del contratto, a favore della Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana con sede legale in Milano, 20123 - Via Morigi, 6 (Ingresso Via Privata Maria Teresa, 8) – Codice Fiscale e P.IVA. n. 11156510965 (codice beneficiario n. 244863) per l'importo di euro 85.093,78 IVA inclusa;
- di procedere alla stipulazione del contratto a fronte della presentazione da parte dell'affidatario di una garanzia definitiva pari al 10% del valore dell'affidamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di approvare e allegare alla presente determinazione al fine di costituirne parte integrante e sostanziale:
 - il verbale di presa d'atto della conclusione della manifestazione di interesse pubblicato nella pagina web istituzionale relativa all'avviso di avvio di indagine di mercato sopra citato (Allegato A);
 - Capitolato speciale (Allegato B);
 - Disciplinare di servizio (Allegato C);
 - Domanda di partecipazione (Allegato D);
 - Schema di contratto (Allegato E);
- di impegnare a favore dell'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana con sede in Milano, Via Morigi 6 - Codice Fiscale e Partita IVA 11156510965 (cod. ben. 244863), la somma complessiva di euro 85.093,78 o.f.i. sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:
 - euro 28.364,60 sull'annualità 2026;

- euro 28.364,60 sull'annualità 2027;
- euro 28.364,58 sull'annualità 2028 tramite annotazione contabile;

- di impegnare a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC (cod. ben. 297876) la somma di euro 35,00 sul capitolo n. 144926/2025 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i contributi, indicati nella tabella predisposta da ANAC con Delibera n. 598 del 30 dicembre 2024, che le stazioni appaltanti sono tenute a versare per importi a base di gara uguale o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00;

- di prenotare la spesa complessiva pari ad euro 85.093,78 o.f.i., relativa al costo per l'opzione di ripetizione dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., prevista per una sola volta per ulteriori n. 36 mesi, tramite annotazione contabile sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 28.364,60 (o.f.i.) sull'annualità 2029;
- euro 28.364,60 (o.f.i.) sull'annualità 2030;
- euro 28.364,58 (o.f.i.) sull'annualità 2031;

- di prenotare la spesa complessiva pari ad euro 18.000,00, riguardanti l'accantonamento di somme per revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. sul capitolo n. 136725 del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, secondo la seguente ripartizione annua:

- euro 1.200,00 sull'annualità 2026;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2027;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2028 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2029 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2030 tramite annotazione contabile;
- euro 1.200,00 sull'annualità 2031 tramite annotazione contabile.

- di dare atto che:

- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio;
- sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto;

- di dare atto inoltre che la società affidataria ha già fornito in sede di offerta:

- il Patto di Integrità debitamente sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva inerente la comunicazione del C/C dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;
- Documento Unico di Gara Europeo (DGUE);

- di dare atto che si darà avvio alla fase della liquidazione della spesa a seguito di presentazione di

fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, emesse secondo le modalità precisate nella lettera d'incarico, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

- di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, con riferimento ai seguenti dati:

- Beneficiario: Società Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (cod. ben. 244863);
- CF e P.IVA n. 11156510965, con sede in Milano (MI);
- CIG B9CE6BE692;
- Importo: Euro 85.093,78 IVA inclusa;
- Responsabile Unico del Progetto: Paolo Furno, Responsabile *ad Interim* del Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse Finanziarie;
- Modalità Individuazione Beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010 nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

IL DIRIGENTE (A1110B - Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie)
Firmato digitalmente da Paolo Furno

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. ALL_A_Verbale_manifestazione_RATING_20251216.pdf
2. ALL_B_Capitolato_speciale.pdf
3. ALL_C_Disciplinare_di_servizio.pdf
4. ALL_D_Domanda_di_partecipazione_RATING.pdf
5. ALL_E_Schema_contratto_rating.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo Risorse Finanziarie*

*settore.acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@regione.piemonte.it
acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it*

VERBALE PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L'anno duemilaventicinque, addì 16 del mese di dicembre, il Responsabile *ad interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie e RUP, Paolo Furno

PRENDE ATTO

delle manifestazioni di interesse pervenute tramite PEC all'indirizzo acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it, relative alla manifestazione di interesse avente ad oggetto:

“Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria (rating) della Regione Piemonte”.

Premesso che

- in data 27 ottobre 2025 è stato pubblicato l'avviso di avvio di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori finanziari da invitare ad una procedura di selezione per l'affidamento del servizio emissione del rating del credito della Regione Piemonte ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., con termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse fissato in lunedì 10 novembre 2025 alle ore 23:59;

dato atto che

- entro il termine stabilito è pervenuta n. 1 (una) manifestazione di interesse:

1) Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana, in data 30 ottobre 2025;

- è stata eseguita istruttoria per verificare la regolarità formale delle richieste presentate, in conformità della domanda di partecipazione di cui all'Allegato A) predisposto da questo Settore;

considerato che

- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede espressamente che: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

(...)

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”;

precisato che

• l'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede espressamente che: *“In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, (previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto) nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”;*

dato atto che

- dall'analisi svolta sull'assetto del mercato di riferimento emerge una struttura caratterizzata da un numero estremamente limitato di operatori specializzati nella tipologia di prestazione oggetto dell'affidamento;
- alla data di conclusione della manifestazione di interesse è stata ricevuta una sola istanza da parte dell'operatore economico Fitch Ratings Ireland Limited - Sede Secondaria Italiana;
- l'operatore economico è un soggetto di comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento;
- l'operatore economico ha dato piena e puntuale esecuzione al precedente contratto, adempiendo a tutte le obbligazioni previste senza ritardi né rilievi da parte dell'Amministrazione. L'attività svolta è stata caratterizzata da elevati standard qualitativi, con un livello di professionalità coerente con quanto richiesto dalla stazione appaltante. In particolare:

1) le verifiche eseguite dall'Amministrazione hanno attestato la corretta, puntuale e integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza rilievi, riserve o contestazioni;

2) l'operatore ha assicurato una prestazione conforme ai livelli qualitativi attesi che impone la necessità di garantire standard elevati e misurabili di qualità nell'esecuzione dei contratti pubblici;

3) la condotta tenuta risulta altresì coerente con i principi di affidabilità e buona fede richiamati dall'art. 8 (principio della fiducia), dimostrando costante collaborazione con gli uffici, capacità organizzativa e rispetto delle tempistiche contrattuali;

4) l'assenza di inadempimenti, ritardi o criticità rilevanti costituisce elemento valutabile ai fini dell'affidabilità complessiva dell'operatore, in coerenza anche con quanto previsto dall'art. 98 in tema di cause di esclusione collegate a significative carenze nell'esecuzione di precedenti contratti (nella specie non riscontrate).

per tutto quanto sopra esposto

il Responsabile *ad interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie e RUP

- prende atto della conclusione della manifestazione di interesse;
- dispone di procedere all'affidamento diretto dell'operatore economico nel rispetto delle prescrizioni sopra indicate.

Il Responsabile del Progetto

Paolo FURNO

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie*

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria (rating) alla Regione Piemonte

SOMMARIO

Art. 1 – Premessa	3
Art. 2 – Oggetto e descrizione	3
Art. 3 – Durata e valore	4
Art. 4 – Valore stimato appalto	5
Art. 5 – Modalità di esecuzione	6
Art. 6 – Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	6
Art. 7 – Gruppo di lavoro dell'Agenzia	7
Art. 8 – Corrispettivo	8
Art. 9 – Fatture e pagamenti	8
Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 11 – Obbligazioni dell'Appaltatore	11
Art. 12 – Protocollo di legalità e Codice di Comportamento	11
Art. 13 – Obblighi relativi al rapporto di lavoro	12
Art. 14 – Penali	13
Art. 15 – Garanzia definitiva	14
Art. 16 – Risoluzione	15
Art. 17 – Recesso e rinegoziazione	16
Art. 18 – Subappalto	17
Art. 19 – Divieto di cessione del contratto	17
Art. 20 – Eventuali condizioni aggiuntive	17
Art. 21 – Obbligo di riservatezza	17
Art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali	18
Art. 23 – Foro competente	18

ART. 1 - PREMESSA

L'esecuzione dell'appalto in oggetto e i conseguenti rapporti fra la Stazione Appaltante (d'ora in avanti anche "SA", "Regione", "Ente" o "Amministrazione") e l'Operatore Economico (d'ora in avanti anche "OE", "Agenzia" o "Appaltatore") sono regolati dal presente Capitolato, dal D.Lgs. n. 36/2023, dalle norme regionali in materia, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti, dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Si precisa che l'appalto riguarda un servizio di natura intellettuale, da svolgersi nella sede dell'Appaltatore, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo. Pertanto, non si rende necessario elaborare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Gli oneri per la sicurezza dai rischi da interferenza sono, pertanto, pari a zero.

ART. 2 – OGGETTO E DESCRIZIONE

Costituisce oggetto del presente appalto il servizio di emissione del rating del credito alla Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2009 e ss.mm.ii., inclusa la prospettiva di rating ("outlook").

Ciò implica il monitoraggio costante della situazione del merito creditizio e la pubblicazione di periodici e puntuali rapporti sull'affidabilità creditizia della Regione e di comunicati stampa e lettere di rating.

L'incarico consiste nell'ottenimento del rating ("*issuer credit rating*") in funzione delle caratteristiche istituzionali, economico/sociali e finanziarie dell'Ente. Il tipo di rating richiesto è sia in valuta locale (euro), che straniera ("*foreign and local currency*"), sia di breve termine che di lungo periodo ("*short and long term*"). Ulteriori servizi e specifiche possono essere integrati dall'offerta tecnica aggiudicata in gara.

La Regione è consapevole che:

- il rating esprime una valutazione soggettiva e non è una constatazione di una situazione di fatto verificabile, né una consulenza;
- il rating è suscettibile di essere modificato, soppresso o inserito nella lista di rating sotto sorveglianza, nel caso in cui l'Agenzia reputi che, le informazioni di cui è in possesso o l'assenza di informazioni precise sulla situazione della Regione, giustifichino tale decisione.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni:

- 1) assegnazione del rating del credito della Regione Piemonte, anche con modalità indipendente dall'andamento del rating statale, con periodicità almeno annuale;
- 2) monitoraggio costante della situazione creditizia ed eventuale revisione del rating assegnato;
- 3) pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione Piemonte e di comunicati stampa.

Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'Aggiudicatario dovranno essere redatti in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione Risorse finanziarie e patrimonio prima della divulgazione.

ART. 3 – DURATA E VALORE

L'appalto ha la durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data che sarà indicata nel contratto o da quella indicata nel verbale di avvio del servizio, se antecedente alla stipulazione del contratto.

E' possibile la ripetizione dell'appalto, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., una sola volta per ulteriori 36 (trentasei) mesi su esclusiva decisione dell'Amministrazione che sarà comunicata all'Appaltatore almeno un mese prima della scadenza, alle medesime condizioni economiche e giuridiche del contratto originario o a condizioni migliorative per la SA. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio senza che l'Appaltatore abbia nulla a che pretendere.

Il corrispettivo dovuto dalla SA all'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto consiste in un canone annuale onnicomprensivo, corrispondente all'offerta economica aggiudicata in gara. Non sono

previsti altri corrispettivi e oneri a carico dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni richieste nel presente Capitolato e/o proposte nell'Offerta presentata in gara.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (importo totale pagabile, al netto dell'IVA) è riportato nell'articolo seguente ed è pari all'importo del canone annuale posto a base di gara per gli anni di durata dell'appalto, considerando tutte le opzioni esplicitamente previste nel presente Capitolato.

Il valore del contratto sarà pari al prodotto risultante dall'importo del canone annuale aggiudicato in gara per il numero degli anni di durata del contratto. Il valore del contratto è l'importo di riferimento per il calcolo della garanzia definitiva di cui al successivo art. 15 del presente Capitolato.

Come indicato nella Premessa, si precisa che gli oneri per la sicurezza per ridurre i rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari ad euro 0,00 (zero).

L'appalto è finanziato con risorse proprie del Bilancio regionale.

ART. 4 – VALORE STIMATO APPALTO

Il valore contrattuale dell'appalto è determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. considerando l'importo massimo pagabile al netto dell'IVA, compresa qualsiasi forma di opzione o proroga del contratto. Esso risulta dal seguente calcolo:

DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'	PREZZO BASE (canone annuale)	TOTALE
Canone onnicomprensivo per il servizio base	anni	3	€ 23.250,00	€ 69.750,00
Opzione ripetizione del contratto	anni	3	€ 23.250,00	€ 69.750,00
Opzione proroga tecnica	-	-	€ 0,00	€ 0,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	-	-	€ 0,00	€ 0,00
				€ 139.500,00

Il prezzo posto a base di gara si riferisce al canone annuale ed ammonta ad euro 69.750,00 + IVA 22%. Le offerte devono essere inferiori a tale prezzo (o.f.e.), a pena di esclusione.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ammonta ad euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00), considerando qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, IVA esclusa.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, sono pari a zero, trattandosi di prestazioni intellettuali svolte principalmente nella sede dell'Appaltatore.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale trova applicazione la deroga prevista dall'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e, pertanto il Concorrente non deve indicare la stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario dovrà agire in stretto coordinamento con la Direzione Risorse finanziarie e patrimonio della Regione (d'ora in avanti anche solo "Direzione") e impegnarsi a fornire tempestivamente ogni indicazione necessaria alla buona esecuzione dell'incarico.

La Direzione fornirà tempestivamente ogni informazione necessaria per la buona esecuzione dell'incarico delle attività in esso previste.

E' a carico dell'Amministrazione la verifica dell'esattezza e della completezza delle informazioni fornite.

Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'Agenzia dovranno essere redatti anche in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione con congruo anticipo prima della loro divulgazione.

ART. 6 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Prima dell'avvio del servizio sarà nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Il DEC assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni eseguite e rilascia, a tal fine, il certificato di conformità.

Il nominativo del DEC e del personale incaricato a collaborare per la buona esecuzione del servizio sarà comunicato all'Appaltatore, unitamente ai loro recapiti, con congruo anticipo rispetto all'avvio del servizio.

ART. 7 – GRUPPO DI LAVORO DELL'AGENZIA

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere realizzati attraverso un Gruppo di lavoro qualificato la cui composizione, esplicitata in sede di offerta tecnica, dovrà essere mantenuta invariata, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto.

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Agenzia debba sostituire le risorse umane messe a disposizione con il Gruppo di lavoro, dovrà darne tempestivamente comunicazione scritta al DEC, garantendo analogo livello di competenza ed esperienza e un affiancamento adeguato a non generare discontinuità del servizio.

Il Gruppo di lavoro è composto da almeno un Analista, un Referente e un Comitato di valutazione.

L'Analista è il soggetto che ha il compito di raccogliere le informazioni e i documenti relativi all'Ente valutato – sia in via autonoma (ad es. attraverso dati pubblicati), sia incontrando i referenti dell'Ente per attingere ad ulteriori informazioni – nonché di studiare i fondamenti economici e finanziari del settore.

Il Referente dell'appaltatore ha un compito di rappresentanza dell'Agenzia verso l'Amministrazione regionale. Egli deve essere dotato di provata capacità e adeguata competenza, con poteri di rappresentanza e mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali. Il ruolo di Referente può coincidere con quello di Analista.

Il Comitato è l'organo collegiale, formato da esperti del settore del credito sub-sovrano, deputato a valutare il materiale raccolto dall'Analista e ad esprimere il giudizio finale.

L'Amministrazione, per il tramite del DEC e dei suoi collaboratori, si rivolgerà direttamente al Referente dell'Appaltatore per ogni informazione o problema che dovesse sorgere durante

l'espletamento del servizio. Quanto dichiarato e sottoscritto dal Referente sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.

Il nominativo e i recapiti del Referente devono essere notificati alla SA entro la data di stipulazione del contratto.

Il nominativo e il recapito del personale incaricato nel ruolo di Analista, oltre ai nominativi dei componenti il Comitato di valutazione, devono essere comunicati dall'Appaltatore al DEC prima dell'avvio del servizio.

ART. 8 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto consiste in un canone annuale onnicomprensivo, corrispondente all'offerta economica aggiudicata in gara, che deve intendersi comprensivo di ogni attività necessaria alla prestazione del servizio.

Il corrispettivo è determinato a proprio rischio dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è mantenuto fisso ed invariabile per tutta la durata triennale del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore di ogni rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti autorità.

L'Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo sopra indicato.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica trasmessa alla:

REGIONE PIEMONTE

SETTORE ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE

PIAZZA PIEMONTE 1 - 10127 TORINO

P.IVA 02843860012

codice univoco ufficio IPA: AX8DPY

Nel tracciato elettronico della fattura, oltre al codice univoco, sarà necessario indicare:

- il codice CIG;
- il codice fiscale dell'Amministrazione 80087670016;
- la Partita IVA dell'Amministrazione 02843860012;
- il numero e la data della Determinazione di affidamento del servizio;
- il codice IBAN del c/c bancario o postale dedicato, indispensabile per il pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014.

L'assenza o la non corretta indicazione dei suddetti dati comporterà il rifiuto della fattura.

In caso di inadempienza contributiva la Regione Piemonte procederà all'intervento sostitutivo.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" in quanto sarà corrisposta la sola parte imponibile del canone mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario.

L'emissione delle fatture avviene con cadenza annuale successiva all'esecuzione della prestazione dedotta a contratto per l'intero importo del canone, subordinatamente al rilascio del certificato di regolare esecuzione (CRE) da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), il quale provvede a verificare la conformità delle prestazioni eseguite.

Maturate le condizioni contrattuali, il RUP entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, provvederà al pagamento delle spettanze, previa accertata conformità delle prestazioni rese. Qualora, in sede di verifica della regolare esecuzione della prestazione, il RUP richieda integrazioni necessarie ai fini della corretta esecuzione del servizio, la tempistica necessaria per la richiesta e l'integrazione / il completamento del servizio sono da considerarsi sospensivi del termine di pagamento.

Il pagamento delle fatture avviene dopo la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore tramite acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Aggiudicatario, su conto corrente segnalato dallo stesso quale "conto dedicato" ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; l'Aggiudicatario si assume gli obblighi di cui al citato articolo 3 della Legge n. 136/2010.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione della Regione comunicata con posta elettronica certificata (PEC).

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" e s.m.i., anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.

In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata Legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla medesima legge.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente e, comunque, prima dell'emissione delle fatture, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, all'appalto, nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere alla liquidazione delle fatture.

L'Appaltatore inoltre si impegna a comunicare alla SA le variazioni al conto corrente entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari dal loro verificarsi, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente.

ART. 11 – OBBLIGAZIONI DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi indicati nel contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato e nell'Offerta.

L'Appaltatore si obbliga a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che eventuali terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali rese ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattuale omnicomprensivo.

ART. 12 – PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Operatore si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dalla Regione, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 e aggiornato con D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025) di questa Amministrazione ovvero le clausole e condizioni contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza

degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, tra le quali rientrano sia le prescrizioni applicative della normativa antimafia, sia quelle attuative delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014.

Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata all'Operatore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte"* approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.

ART. 13 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore, nell'esecuzione del contratto, si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendosi i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di subappalto.

ART. 14 – PENALI

Il DEC procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata (PEC), intimando all'Appaltatore di adempiere entro 7 (sette) giorni a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

L'Appaltatore potrà inviare proprie controdeduzioni via posta elettronica certificata (PEC) entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione all'indirizzo

acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accoglibili, si procederà all'applicazione delle seguenti penali, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- ritardo nell'emissione del rating e/o nella produzione della documentazione prevista: 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per un giorno di ritardo;
- carenze qualitative nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a seconda dell'entità della carenza, valutata dalla SA;
- omessa assegnazione del rating con danno all'immagine della Regione: da un minimo di euro 1.000,00 (mille) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), fatto salvo il risarcimento per il maggior danno e la possibilità di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

Nei casi in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la SA si riserva la facoltà di ottenere da altra Agenzia l'esecuzione della prestazione omessa, con addebita all'Appaltatore dei costi e degli eventuali danni occorsi alla SA.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità irrogate, la SA potrà rivalersi sul canone annuale o escutere la garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal Referente dell'Appaltatore al RUP a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo

acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

per la formale sospensione delle attività ai sensi dell'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., deve presentare la garanzia definitiva a favore della Regione pari almeno al 10% dell'importo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Tale garanzia dovrà essere prodotta prima della stipula del contratto e dovrà essere costituita secondo le modalità previste al comma 7 del suddetto articolo. In particolare, la garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della SA.

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. n. 385/1993.

La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore nascenti dall'esecuzione del contratto.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia sarà svincolata secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione.

ART. 16 – RISOLUZIONE

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione – previa contestazione degli addebiti all'Appaltatore – risolvere il contratto di appalto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.7);
3. subappalto non autorizzato;
4. nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
6. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità;
7. danno all'immagine della Regione Piemonte;
8. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
10. violazione del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di

valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi degli art. 94-97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il contratto viene altresì risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, che risulti migliorativa rispetto al contratto in oggetto e l'Appaltatore non acconsenta a un adeguamento delle condizioni economiche entro i parametri della Convenzione.

Il contratto viene inoltre risolto nel caso in cui l'Appaltatore venga a perdere parte dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara. In questo caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere ad affidare il servizio scorrendo la graduatoria di gara, salvo l'applicazione della penale per il mancato servizio e l'eventuale risarcimento per il maggior danno, da rivalere sulla garanzia definitiva.

ART. 17 – RECESSO E RINEGOZIAZIONE

E' facoltà della SA recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Appaltatore, da parte del DEC, di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso.

Nel suddetto caso la SA si obbliga a pagare all'Appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Nel caso di recesso l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, solo su autorizzazione scritta dell'Ente, in conformità dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Il concorrente indica nella domanda di partecipazione e nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare con la relativa percentuale; in mancanza di tali indicazioni, il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'Aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 20 – EVENTUALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Eventuali condizioni che l'Appaltatore volesse aggiungere, nel rispetto di norme internazionali o di modelli standard utilizzati con i propri clienti per motivi di omogeneità e trasparenza e che comunque non alterino gli elementi essenziali dei contratti, potranno essere valutati dalla SA e allegati al contratto.

La SA si riserva infatti di verificare che il documento non contenga elementi di modifica del contratto o di aggravio delle condizioni a proprio carico.

Il documento dovrà essere prodotto in lingua italiana o, se questo non fosse possibile, dovrà essere comunque fornita una traduzione in italiano non suscettibile di dubbi interpretativi, le cui spese saranno a carico dell'Appaltatore.

ART. 21 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie e i dati di pertinenza della SA, di cui verrà a conoscenza l'Appaltatore in relazione all'esecuzione del servizio, non devono in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgati a terzi, se non nelle modalità indicate nel presente Capitolato e nelle norme di legge ivi richiamate.

Al contempo, anche la SA assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuti in tutta la documentazione in generale fornita dalle Agenzie ai fini della partecipazione alla gara, nonché nell'esecuzione del contratto.

ART. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese conseguenti alla stipulazione del contratto, inclusa l'imposta di bollo di cui al D.P.R. n. 642/1972 e ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Poiché il rapporto contrattuale è soggetto all'IVA, il relativo contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 23 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Appaltatore e la SA, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

*Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio
Settore Acquisizione e Controllo delle Risorse finanziarie*

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

Oggetto: Affidamento diretto del servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria (rating) alla Regione Piemonte

SOMMARIO

Art. 1	– Disposizioni generali	4
Art. 2	– Definizioni e acronimi	4
Art. 3	– Documenti di gara	5
Art. 4	– Chiarimenti e comunicazioni	5
Art. 5	– Oggetto dell'appalto	6
Art. 6	– Descrizione della prestazione	6
Art. 7	– Importo	7
Art. 8	– Durata	8
Art. 9	– Revisione prezzi	8
Art. 10	– Opzioni e proroghe	8
Art. 11	– Obblighi dell'aggiudicatario	8
Art. 12	– Gruppo di lavoro	9
Art. 13	– Divieto assunzione impegni	9
Art. 14	– Oneri	9
Art. 15	– Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione	10
Art. 16	– Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova	11
Art. 17	– Avvalimento	12
Art. 18	– Subappalto	14
Art. 19	– Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara	15
Art. 20	– Soccorso istruttorio	17
Art. 21	– Domanda di partecipazione	17
Art. 22	– Offerta economica	21

Art. 23 – Criterio di aggiudicazione	22
Art. 24 – Verifica della documentazione amministrativa	22
Art. 25 – Valutazione delle offerte economiche	23
Art. 26 – Verifica anomalia	23
Art. 27 – Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto	24
Art. 28 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	25
Art. 29 – Sospensione dell'esecuzione	26
Art. 30 – Codice di comportamento	26
Art. 31 – Accesso agli atti	27
Art. 32 – Definizione delle controversie	27
Art. 33 – Risoluzione	27
Art. 34 – Responsabilità	28
Art. 35 – Vigilanza e controlli	29
Art. 36 – Trattamento dei dati personali	29
Art. 37 – Rinvio	32

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

In data 27 ottobre 2025 è stato pubblicato l'avviso di avvio di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori finanziari da invitare ad una procedura di selezione per l'affidamento del servizio emissione del rating del credito della Regione Piemonte ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. Il servizio in oggetto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo le disposizioni del presente disciplinare contenente le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

Luogo di esecuzione: Regione Piemonte (Codice NUTS ITC11).

La Stazione Appaltante è la Regione Piemonte – Direzione Risorse Finanziarie e patrimonio – Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie, Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino.

Telefono: +39-0114321342.

PEC: acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@cert.regione.piemonte.it

E-mail: settore.acquisizionecontrollo.risorsefinanziarie@regione.piemonte.it

Il Responsabile Unico del Progetto di gara, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è il Dirigente *ad Interim* del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie.

ART. 2 - DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione	Regione Piemonte - Stazione Appaltante;
Aggiudicatario	l'Operatore Economico Esecutore del servizio;
Disciplinare	il presente documento;
Contratto	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario;
Prestazione	il servizio oggetto del presente documento;
Codice	Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i.;
Regolamento	DPR n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
RUP	Responsabile Unico del Progetto;

DEC

Direttore Esecuzione contratto.

ART. 3 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Capitolato speciale d'appalto;
- 3) DGUE;
- 4) Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- 5) Dichiarazione conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche.

La predetta documentazione è disponibile sul sistema telematico Sintel.

ART. 4 - CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Ogni eventuale comunicazione inerente la presente procedura e/o richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata presso l'apposita "Area comunicazioni" del portale Sintel, all'interno del dettaglio dedicato alla presente gara.

E' onere del partecipante verificare la presenza di eventuali comunicazioni presenti.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e Operatore Economico sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al domicilio digitale dell'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.

ART. 5 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto è finalizzato alla stipula di un contratto con un operatore economico qualificato al quale affidare il servizio di valutazione dell'affidabilità finanziaria (rating) della Regione Piemonte, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1060/2009, così come descritto ed alle condizioni esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

CPV 79212100-4 Servizi di verifica contabile finanziaria

ART. 6 - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione della prestazione oggetto del presente disciplinare consiste nel servizio di rating pubblico, che prevede l'assegnazione ed il monitoraggio del rating della Regione Piemonte, oltre che la pubblicazione dei rating report e dei comunicati stampa relativi all'assegnazione e agli aggiornamenti del rating.

In particolare il servizio si compone delle seguenti attività, finalizzate all'emissione del giudizio di rating alla Regione Piemonte:

1. l'assegnazione o revisione annuale del rating;
2. il monitoraggio costante della situazione creditizia;
3. la pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione Piemonte e di eventuali comunicati stampa;

I soggetti aggiudicatari dovranno agire in stretto coordinamento con la Direzione “*Risorse Finanziarie e Patrimonio*” e si impegnano a fornire tempestivamente ogni indicazione necessaria alla buona esecuzione dell'incarico e delle attività in esso previste.

La Direzione “*Risorse Finanziarie e Patrimonio*” si impegna a verificare l'esattezza e la completezza delle informazioni fornite.

Tutti i report, comunicati o altri documenti prodotti dall'aggiudicatario dovranno essere redatti anche in lingua italiana ed essere sottoposti alla Direzione “*Risorse Finanziarie e Patrimonio*” prima della divulgazione.

L'agenzia avrà il diritto di sospendere, modificare, abbassare, alzare o revocare in qualsiasi momento il rating assegnato ad un emittente o ad un titolo.

Con riferimento alla divulgazione delle informazioni l'agenzia avrà il pieno controllo editoriale sul contenuto delle “*credit opinion*” e sulle relative pubblicazioni.

ART. 7 - IMPORTO

L'importo a base di gara, su 36 mesi, è pari ad euro 69.750,00 IVA esclusa.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non sono previsti rischi interferenziali.

Il valore stimato dell'appalto, calcolato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ammonta ad euro 139.500,00 (euro centotrentanovemilacinquecento/00), considerando qualsiasi forma di eventuale opzione o rinnovo del contratto, IVA esclusa.

L'appalto è finanziato con risorse fresche del bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di servizi di natura intellettuale, nel presente appalto non sussiste l'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Trattandosi di servizi di natura intellettuale non viene individuato alcun contratto di lavoro di riferimento.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 8 - DURATA

L'appalto ha durata di 36 mesi (escluse le eventuali opzioni) a decorrere decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

ART. 9 - REVISIONE PREZZI

La revisione dei prezzi sarà accordata all'Operatore Economico, ai sensi dell'art. 60 del Codice e s.m.i., nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 19 dello Schema di contratto allegato alla documentazione di gara.

ART. 10 - OPZIONI E PROROGHE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, di affidare all'aggiudicatario, entro la data di scadenza del contratto, il nuovo servizio consistente nella ripetizioni di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento per ulteriori 36 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad euro 69.750,00 IVA esclusa.

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

- a) L'Aggiudicatario per tutto il periodo contrattuale deve risultare in possesso del riconoscimento del Credit Rating Agencies (CRA) rilasciato dall'European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009;
- b) L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire integralmente le attività riportate nel presente disciplinare e nell'offerta tecnica presentata secondo i tempi e modi ivi indicati, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità.
- c) L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza della deontologia professionale e di altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto del presente incarico.
- d) L'Aggiudicatario si obbliga a:
 - 1. valutare il merito di credito della Regione Piemonte ed ad assegnare almeno una volta l'anno solare un rating di lungo periodo da pubblicare attraverso i canali preposti;

2. relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie adottate;
3. condividere con l'Amministrazione tutti i report elaborati prima della pubblicazione con un preavviso di almeno 48 ore.

ART. 12 - GRUPPO DI LAVORO

In considerazione della strategicità dei contenuti del servizio, l'Aggiudicatario, fatta salva la sua personale responsabilità, si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento di tutte le attività previste dal presente disciplinare, il gruppo di lavoro, in possesso di adeguati titoli professionali (titoli di studio, abilitazioni, iscrizioni in Albi, esperienza, ecc.), in ottemperanza alla normativa comunitaria specifica vigente, tenuto conto dell'attività da svolgere, con competenza utile allo svolgimento dell'incarico, nel limite del compenso dovuto e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Il personale che parteciperà attivamente alle attività di rating del credito dovrà ottemperare alle disposizioni di cui alla Sezione C - Allegato 1 del Regolamento CE n. 1060/2009.

ART. 13 - DIVIETO ASSUNZIONE IMPEGNI

L'incarico all'Aggiudicatario esclude qualsiasi rapporto di mandato, rappresentanza o agenzia nei confronti di terzi; pertanto l'Aggiudicatario non potrà assumere alcun impegno o obbligo per conto dell'Amministrazione nei confronti di terzi.

ART. 14 - ONERI

Gli oneri in carico all'Aggiudicatario e all'Amministrazione sono i seguenti:

- a) Aggiudicatario: sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le prestazioni previste dal presente disciplinare ed i relativi oneri relativi alle figure professionali, ad eventuali spese di trasferta, ai beni strumentali impiegati e a quelli organizzativi necessari per l'espletamento della prestazione. Non si prevede, presso la sede dell'Amministrazione, l'allestimento di un ufficio e/o di una postazione di lavoro a disposizione dell'Agenzia di Rating.
- b) Amministrazione: nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 15 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE) del portale dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>).

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'Operatore Economico.

Self cleaning

L'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'Operatore Economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'Operatore Economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'Operatore Economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli Operatori Economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

ART. 16 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Il concorrente deve possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'Operatore Economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità allegato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

A) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o registri equivalenti per gli operatori economici di altri Stati membri dell'UE.

B) riconoscimento come Credit Rating Agencies (CRA'S) da parte di ESMA (European Securities and Markets Authority).

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Ai fini dell'ammissione alla procedura il concorrente deve essere in possesso del seguente requisito:

- aver emesso almeno n. 2 (due) rating del credito a Regioni italiane nel triennio precedente alla pubblicazione del Bando di gara (sarà considerata la data di pubblicazione del rating).

ART. 17 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 15.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 16 e/o per migliorare la propria offerta, secondo le norme previste dall'art. 104 del Codice, tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 34 del D.Lgs. n. 209/2024 recante le "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31/03/2023 n. 36".

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un

requisito di partecipazione o di esecuzione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Come previsto dal comma 12 dell'art. 104 del Codice, come sostituito dall'art. 34 del D.Lgs. n. 209/2024: *“Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistano collegamenti tale da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere a entrambe le imprese chiarimenti o integrazione documentali assegnando al tal fine un congruo termine non prorogabile”*.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti al punto 15 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento di cui al punto 16 del presente Disciplinare e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente. Come previsto dall'art. 67, comma 7, del Codice, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 209/2024, in caso di Consorzi, possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso Consorzio in proprio ed è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Per tutto quanto non espressamente riportato si fa espresso rinvio alla disciplina sull'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, ai sensi dell'art. 119 del Codice, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Gli operatori economici possono indicare una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Si applicano per tutti i casi sopra previsti le norme di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ART. 19 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'Operatore Economico dovrà presentare l'offerta, tassativamente entro i termini indicati nel Bando di Gara a pena di esclusione, attraverso la Piattaforma Sintel. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 18 dicembre 2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Regole per la presentazione dell'offerta

L'offerta è composta da:

- Documentazione amministrativa;
- Offerta economica.

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica a mezzo PEC del corretto recepimento della documentazione da parte della Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già originariamente in formato pdf, devono essere convertiti in formato pdf.

E' responsabilità del concorrente, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine indicato nel bando di gara.

La presentazione dell'offerta mediante Sintel, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'offerta, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione Amministrativa" si applica quanto previsto al punto 19 "Soccorso Istruttorio".

L'offerta vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice, per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

ART. 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'Operatore Economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'Operatore Economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 21 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, marcata temporalmente e redatta secondo il modello di cui all'allegato A).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal concorrente che partecipa in forma singola e sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole che, a norma dell'art. 76 del medesimo D.P.R., chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore del luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare le clausole contenute nel Patto di Integrità.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il Concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE elettronico attraverso la Piattaforma.

Nella parte II sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'Operatore Economico" del DGUE il Concorrente dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore Economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'Operatore Economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

Se l'Operatore Economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Terminata la compilazione il concorrente dovrà selezionare l'opzione "Esporta DGUE (xml)"; una volta scaricato il file xml sul proprio PC/dispositivo, questo dovrà essere firmato digitalmente e allegato alla documentazione amministrativa presentata in sede di offerta.

**DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI
ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica; viceversa, tutta la restante documentazione deve essere inserita nella busta amministrativa.

ART. 22 - OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico, pena l'esclusione dalla gara, dovrà indicare la propria offerta economica riportante il costo complessivo in euro dell'intero servizio al netto di IVA.

Il valore dovrà essere espresso con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di natura intellettuale trova applicazione la deroga prevista dall'art. 108, comma 9, del Codice e, pertanto il Concorrente non deve indicare la stima dei costi della manodopera e dei costi aziendali concernenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il concorrente dovrà quindi procedere alla generazione del pdf del file relativo all'offerta e ad effettuare il download dello stesso al fine di firmarlo digitalmente e caricarlo nella piattaforma.

Si fa presente che la presenza di valori o di informazioni economiche in "buste" diverse da quella economica comporterà l'esclusione dalla gara.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dalla Piattaforma, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte del Commissione di gara.

Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno accettate offerte plurime o alternative.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

ART. 23 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.

ART. 24 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 20).

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi

momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 25 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'offerta è esclusa in caso di:

- 1) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- 2) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- 3) presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 26 - VERIFICA ANOMALIA

La Stazione Appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP, esaminate le eventuali giustificazioni anticipate dal concorrente in sede di offerta, ove ritenute le stesse non sufficienti, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Per quanto non previsto si rinvia a quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

ART. 27 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, purché valutata idonea e conveniente in relazione all'oggetto del contratto. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione della valutazione delle offerte di non procedere all'aggiudicazione. L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

In caso di malfunzionamento del FVOE, si applica l'art. 99, comma 3-bis, del Codice, come aggiunto dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 209/2024.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Tale termine dilatorio non si applica nei casi in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera a), del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

A decorrere dall'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'articolo 90, comma 1, del Codice.

Prima della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e dall'art. 5 dello Schema di contratto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Amministrazione, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 28 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 29 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

a) Per motivi di pubblico interesse o per ragioni di necessità, la Stazione Appaltante sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. La sospensione è disposta dal RUP compilando apposito verbale sottoscritto dall'Aggiudicatario.

La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'affidamento. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Aggiudicatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.

All'Aggiudicatario non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra citato.

b) Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Aggiudicatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'Aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati.

Si rinvia per quanto non espressamente previsto, all'articolo 121 del Codice.

ART. 30 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della Regione Piemonte

approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025) di questa Amministrazione.

ART. 31 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 33 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

a) Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento n. UE 2016/679);
3. subappalto non autorizzato;
4. nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010;
5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;

6. inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità;
7. danno all'immagine della Regione Piemonte;
8. violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
10. violazione del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023.

b) In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

c) Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il contratto viene altresì risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, che risulti migliorativa rispetto al contratto in oggetto e l'Appaltatore non acconsenta a un adeguamento delle condizioni economiche entro i parametri della Convenzione.

Il contratto viene inoltre risolto nel caso in cui l'Appaltatore venga a perdere parte dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara. In questo caso, la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere ad affidare il servizio scorrendo la graduatoria di gara, salvo l'applicazione della penale per il mancato servizio e l'eventuale risarcimento per il maggior danno, da rivalere sulla garanzia definitiva.

ART. 34 - RESPONSABILITÀ

- a) L'Aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
- b) È altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del

contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

c) È fatto obbligo all'Aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 35 - VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e a tal fine:

- potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
- accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
- effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Piemonte / Giunta regionale, con sede a Palazzo Unico, Piazza Piemonte n. 1, 10127 – Torino, informa ai sensi del Regolamento n. UE 2016/679 (“GDPR”) e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali che:

Il **Titolare** del trattamento è la Regione Piemonte / Giunta regionale, con sede a Palazzo Unico, Piazza Piemonte n. 1, 10127 – Torino.

Il **Delegato** al trattamento dei dati è il Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie della Regione Piemonte.

Il **Responsabile** della Protezione dei dati / Data Protection Officer (RPD/DPO) di Regione Piemonte ha sede a Palazzo Unico, Piazza Piemonte n. 1, 10127 – Torino. La casella e-mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano è: dpo@regione.piemonte.it.

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lettere c) ed e) del Reg. UE 2016/679 ed è rinvenibile nel D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

I dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:

1. Oggetto del trattamento

Il Titolare tratta i seguenti dati personali comunicati in occasione dell'iscrizione al bando di gara (in seguito, "Dati" o "Dati Personali") inerenti il soggetto terzo partecipante al bando e/o inerenti soggetti terzi in raggruppamenti temporanei di imprese (RTI):

- Dati identificativi e non sensibili del soggetto/i terzo/i partecipante/i alla gara d'appalto, del suo rappresentante legale e dei suoi dipendenti (in particolare, nome, cognome, indirizzo, e-mail, numero di telefono, codice fiscale partita IVA, etc.);
- Dati giudiziari quali, ad esempio, il casellario giudiziale, i carichi pendenti e la certificazione antimafia del/dei rappresentante/i legale/i e dei suoi familiari fino al 4[^] grado di parentela, solo laddove necessario ai sensi della normativa in materia di appalti pubblici e ai sensi della normativa antimafia.

2. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I Dati Personali sono trattati, senza previo consenso, per le seguenti finalità e basi giuridiche:

- l'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali, in particolare per:
 - la partecipazione alle procedure per l'affidamento di appalti e concessioni determina l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante;
 - l'esecuzione del contratto;
 - la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- l'adempimento da parte del Titolare di obblighi di legge, quali:
 - l'ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in materia di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013), di appalti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) e in materia antimafia (D.Lgs. n. 159/2011), ovvero imposti dalle Autorità competenti;
- adempimento a un compito di interesse pubblico, in particolare:
 - la prevenzione e repressione di atti illeciti.

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato, con modalità elettroniche e cartacee, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati personali forniti dagli Utenti/Operatori Economici attraverso Sintel saranno trattati da personale regionale autorizzato nonché dalla Ditta CSI - Piemonte, Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE.

4. Conservazione dei Dati

I Dati Personali sono conservati, per il periodo di 10 anni o comunque per il periodo minimo richiesto dalla normativa vigente o sopravvenuta.

5. Conferimento dei Dati

Il conferimento dei Dati sulle piattaforme telematiche è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali Dati comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire con le procedure per l'affidamento di appalti e l'attivazione di rapporti contrattuali e precontrattuali con la stazione appaltante.

6. Accesso ai Dati

I Dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a:

- dipendenti e/o collaboratori del delegato, nella loro qualità di incaricati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- enti, società e/o soggetti terzi (ad esempio istituti di credito, studi professionali, etc.) che svolgono attività in *outsourcing* per conto del delegato, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.

7. Comunicazione e diffusione dei Dati

I Dati possono essere comunicati, anche senza previo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, enti ministeriali e Autorità competenti, Enti locali (province e/o comuni), commissioni tributarie provinciali, su loro espressa richiesta, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento per finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di indagini e controlli.

Infine, i dati potranno essere diffusi, senza previo consenso, in ottemperanza agli obblighi di legge statuiti per finalità di trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013) e/o per obblighi di pubblicità legale.

8. Trasferimento dei Dati

I Dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

9. Diritti dell'interessato

L'Operatore Economico Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE n. 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile, avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 37 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al Codice e alla normativa attualmente vigente in materia di affidamenti, fatte salve le disposizioni in materia contenute nel Codice civile.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

**SERVIZIO DI VALUTAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ FINANZIARIA (RATING)
ALLA REGIONE PIEMONTE**

CPV: 79212100-4

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Denominazione Operatore Economico	
Tipologia societaria	
Partita IVA/Codice fiscale	
Forma di partecipazione alla procedura	

Il/La sottoscritto/a ¹ nella sua qualifica di:

¹ Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore:

- dell'Operatore singolo;
- dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice;
- dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice;

☐ **Legale Rappresentante**

☐ Istitore

☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

☐ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (*allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale*)

Chiede di partecipare in qualità di:

☐ operatore singolo

☐ raggruppamento temporaneo (*indicare se costituito o costituendo*) formato da:
(*indicare i ruoli ricoperti*)

☐ Consorzio stabile

☐ Consorzio tra società cooperative

☐ Consorzio tra imprese artigiane

☐ Consorzio ordinario (*indicare se costituito o costituendo*)

☐ Rete dotata di organo comune

☐ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza

☐ GEIE

☐ altro (*indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore*)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

(*Compilare soltanto i campi di interesse*)

1) Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(*Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi*)

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

In caso di raggruppamenti art. 65 comma 2 lett. e) del Codice e consorzi ordinari

- della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o Consorzi Ordinari costituiti;
- di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire;
- di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un Consorzio Ordinario ancora da costituire;
- dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;
- delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;
- del Gruppo Europeo Interesse Economico

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

In caso di Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- **DICHIARA** che il Consorzio concorre con le seguenti Consorziatoe esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore.)

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Sede

(Solo per i Consorzi Stabili)

- **DICHIARA** che il Consorzio, al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione prescritti dal Bando di gara ricorre ai requisiti delle consorziate non esecutrici così come di seguito indicato (*compilare solo se di interesse*):

Denominazione/Ragione Sociale	C.F.	Requisito e relativa misura

(Ciascuna consorziata, esecutrice e non, deve presentare una propria domanda di partecipazione)

- **DICHIARA** di non partecipare in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- **DICHIARA** di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);

o, in alternativa,

- **DICHIARA** di partecipare in più di una forma, <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2 lett. f) del d.lgs. 36/2023 o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/Consorzio ordinario:

- **DICHIARA** che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);
- **SI IMPEGNA**, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

▪ **DICHIARA:**

- di concorrere per le seguenti imprese:

.....

- **DICHIARA** che le seguenti parti/percentuali del servizio/fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

servizio/fornitura	Parte /percentuale	Operatore esecutore

- (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di al n..... partita I.V.A. n..... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di..... al n.

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

- (in caso di Rete costituenda):

- **DICHIARA:** (dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete)

- che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei

2) Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning:

- **INSERISCE** nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
in alternativa, dichiara che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

3) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale

- **DICHIARA** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- **DICHIARA** che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- (solo in caso di raggruppamento)
DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019
- **ALLEGA** la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

4) Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca

(In caso di Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice)

- **DICHIARA** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di

5) Ulteriori dichiarazioni

DICHIARA, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [eventuale, se presenti prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC: ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC], che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare le clausole con valore di "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" riportate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 e aggiornato con D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025) di questa Amministrazione consultabile nel sito della Giunta regionale: <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-general/piano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza>;

- si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, i doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel codice di comportamento della Regione Piemonte approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025) di questa Amministrazione, pena la risoluzione del contratto;
- **SI IMPEGNA** a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile.
- **DICHIARA** che la cauzione è stata costituita nella forma di (indicare se cauzione o fideiussione).
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet..... o la seguente PEC del garante....., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della Stazione Appaltante.*
- *(eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata tramite bonifico) che, in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita tramite bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. intestato a, presso*
- **DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara.**

5) Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma;
- **DICHIARA** in merito all'accesso documentale agli atti di gara:
 - ☐ di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime;

ovvero

- ☐ di non autorizzare il diritto di accesso per le parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici e commerciali coperti da riservatezza, per le seguenti motivazioni²: (da compilare a cura del

² Si evidenzia che qualora il concorrente intenda negare il diritto di accesso, dovrà dichiarare nella parte soprastante le motivazioni in merito al fatto che tali informazioni costituiscono segreti tecnici e commerciali; dovranno pertanto essere espressamente individuate le specifiche parti della relazione e degli eventuali giustificativi economici sottratti all'accesso, indicandone per ciascuna l'esatta motivazione; in mancanza di tali individuazione/specificazioni/motivazioni l'accesso si intende autorizzato. **Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.**

concorrente)

.....
.....
.....
.....
.....

- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;
- **AUTORIZZA** la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del predetto Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente:

[per gli operatori economici transfrontalieri] **INDICA** il seguente domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

(in alternativa, nel caso in cui l'Operatore Economico non sia presente nei predetti indici): **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo ... [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

FIRMA DIGITALE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Non verranno tenute in considerazione dichiarazioni generiche e tali da comportare diniego all'intera offerta.

Con la presente disposizione di gara si intende assolto l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006 e con la sopraindicata specificazione da parte dell'impresa si intende esercitata la facoltà di cui al comma 2 del citato articolo. Si precisa che la mancata indicazione di quanto indicato al suddetto punto non è causa di esclusione dalla gara e la mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso.

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ FINANZIARIA (RATING)
ALLA REGIONE PIEMONTE. CIG B9CE6BE692.**

TRA

La Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, di seguito denominata "Amministrazione", nella persona di _____, nat_ a _____ il _____, codice fiscale _____, che interviene al presente atto non in proprio ma, nella sua qualità di _____ della _____ in nome e per conto della Regione Piemonte - Giunta Regionale, con sede in Torino, Piazza Piemonte 1, autorizzato in forza della Legge Regionale n. 23/2008, e a seguito della Determinazione Dirigenziale della Direzione Risorse finanziarie e patrimonio - Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie n. _____ del _____;

E

_____, nat_ a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Società

_____ con sede in _____, Via
_____, numero R.E.A. _____, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, di seguito denominato "Aggiudicatario";

[se ricorre il caso: capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituitosi ai sensi e per i fini dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i. fra la succitata Impresa e la Società _____, con sede in _____, Via _____, codice fiscale _____ e partita I.V.A. _____, nonché per conto ed in rappresentanza del predetto Raggruppamento Temporaneo, quale di esso mandatario, giusta scrittura privata autenticata nelle firme in data _____ dal notaio _____ di _____, Repertorio n. _____, Raccolta n. _____];

PREMESSO CHE:

- è stato pubblicato l'avviso di avvio di indagine di mercato per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori finanziari da invitare ad una procedura di selezione per l'affidamento del servizio emissione del rating del credito della Regione Piemonte ai sensi ed in conformità del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. di seguito: Codice);

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie n. _____ in data _____, si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Codice, per l'acquisizione del predetto servizio, per un importo di Euro _____, IVA esclusa;

- a seguito dell'espletamento della procedura, il suddetto servizio è stato aggiudicato all'Impresa _____ con sede in _____, Via _____, [eventuale: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra _____ (mandatario) con sede in _____ e _____ (mandante) con sede in _____] che ha offerto la somma netta di Euro _____, come più precisamente si evince dalla Determinazione Dirigenziale del Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie n. _____ del _____;

Tutto ciò premesso e confermato e che si intende formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE**

ART. 1

PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Aggiudicatario dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2

OGGETTO DELLA FORNITURA E DEL SERVIZIO

1. L'esecuzione della prestazione oggetto del presente disciplinare consiste nel servizio di rating pubblico, che prevede l'assegnazione ed il monitoraggio del rating della Regione Piemonte, oltre che la pubblicazione dei rating report e dei comunicati stampa relativi all'assegnazione e agli aggiornamenti del rating.

2. In particolare il servizio si compone delle seguenti attività, finalizzate all'emissione del giudizio di rating alla Regione Piemonte:

- 1) l'assegnazione o revisione annuale del rating;
- 2) il monitoraggio costante della situazione creditizia;
- 3) la pubblicazione di rapporti puntuali sull'affidabilità creditizia della Regione Piemonte e di eventuali comunicati stampa.

ART. 3

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

1. Il servizio di cui all'art. 2 del presente Contratto è regolato dalle seguenti disposizioni in ordine prioritario:

a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato speciale, dalla documentazione acquisita in sede di gara e in particolare dall'Offerta economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle norme in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

3. L'Aggiudicatario è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ivi contenute, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

4. L'Aggiudicatario garantisce di eseguire tutte le prestazioni oggetto del servizio nel rispetto delle norme vigenti, e secondo le condizioni, modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto, pena la risoluzione del medesimo.

5. L'Aggiudicatario si obbliga al rispetto della riservatezza e a non diffondere ed utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, in alcun modo, i dati, le informazioni, il contenuto dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento UE n. 2016/676, General Data Protection Regulation, di seguito "GDPR".

6. L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare con tempestività all'Amministrazione ogni problematica

eventualmente insorta nel corso dell'esecuzione del Contratto, che possa compromettere la funzionalità del servizio, compresa ogni variazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa, nel domicilio fiscale, recapito ed ufficio e dei requisiti ai sensi dell'art. 94 e ss. del Codice.

ART. 4

IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO

1. Il costo per il servizio, di cui al precedente art. 2, considerato onnicomprensivo di ogni onere e spesa, ammonta a Euro _____ (in lettere _____) IVA esclusa. Il servizio è finanziato con risorse fresche del bilancio regionale.

2. Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, spese ed i rischi relativi alla presente prestazione dei beni e dei servizi, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, nonché ogni altro onere inerente le eventuali attività di formazione, il personale esperto impiegato e quant'altro necessario all'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto o, comunque, opportuno per un corretto e completo

adempimento delle obbligazioni contrattuali, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

ART. 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

1. Per quanto riguarda il D.U.V.R.I. (Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti), trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e/o forniture senza installazione, non si configura l'obbligo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per l'assenza di rischi da interferenze
2. I costi per la sicurezza da interferenze sono, pertanto, pari a zero.

ART. 6

DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La durata del servizio è di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del Contratto.
2. E' prevista, per una sola volta e per ulteriori 36 mesi, l'opzione di ripetizione dell'appalto alle medesime condizioni.

2. E' fatta salva la possibilità di procedere, in caso di necessità, all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del combinato art. 17, commi 8 e 9, e art. 50, comma 6, del Codice successivamente all'aggiudicazione del servizio e alla verifica dei requisiti dell'Aggiudicatario.

3. Le prestazioni contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell'Aggiudicatario, fatta salva la presenza presso le sedi della Regione Piemonte ove richiesto, nonché presso sedi italiane ed estere.

ART. 7

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Contratto, l'Aggiudicatario presenta una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice a favore dell'Amministrazione, per l'importo di Euro _____ (in lettere _____), mediante _____ n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____, Via _____ Agenzia di _____, capitale sociale di Euro _____, _____, n. _____

d'iscrizione al registro delle imprese di _____ e codice fiscale _____.

2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8, del Codice.

ART. 8

CONSEGNA DEI PRODOTTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE

1. L'Aggiudicatario dovrà consegnare ogni prodotto nonché ogni altra documentazione dimostrativa dell'attività svolta secondo le modalità concordate con l'Amministrazione, sulla base delle indicazioni riportate nel Capitolato speciale.

2. Le verifiche di esecuzione del servizio verranno attuate durante tutto il corso di realizzazione del servizio da parte del RUP e del DEC

dell'Amministrazione regionale, in eventuale contraddittorio con il referente individuato dall'Aggiudicatario.

3. È facoltà dell'Amministrazione regionale effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Aggiudicatario alle prescrizioni del Capitolato speciale.

4. L'Aggiudicatario dovrà garantire l'eventuale accesso al personale incaricato in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona di esecuzione del Contratto per esercitare le attività di controllo.

5. L'Amministrazione, a seguito dei controlli effettuati, farà pervenire all'Aggiudicatario le eventuali osservazioni e contestazioni rilevate dagli organi di controllo, alle quali l'Aggiudicatario potrà, entro il termine previsto dall'Amministrazione, presentare controdeduzioni scritte via comunicazione e-mail PEC.

6. L'Amministrazione provvederà ad effettuare le verifiche di conformità ai sensi degli artt. 114 e 116 del Codice durante l'intero periodo di esecuzione del contratto.

7. I certificati di verifica di conformità saranno emessi, ai sensi dell'art. 116, comma 8, del Codice, entro 30 giorni dalla presentazione completa della documentazione richiesta secondo quanto previsto dal punto 9) del Capitolato speciale.

ART. 9

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il pagamento del corrispettivo a fronte del servizio svolto verrà corrisposto, previo rilascio dei certificati di verifica di conformità emessi ai sensi dell'art. 116 del Codice e della verifica della regolarità contributiva, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica.

2. Il pagamento del corrispettivo, di regola su base semestrale, sarà effettuato entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica trasmessa alla:

REGIONE PIEMONTE

SETTORE ACQUISIZIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE

FINANZIARIE

PIAZZA PIEMONTE 1 - 10127 TORINO

P.IVA 02843860012

codice univoco ufficio IPA: AX8DPY

Nel tracciato elettronico della fattura, oltre al codice univoco, dovrà essere indicato:

- il codice CIG;
- il codice fiscale dell'Amministrazione 80087670016;
- la Partita IVA dell'Amministrazione 02843860012;
- il numero e la data della Determinazione di affidamento del servizio;
- il codice IBAN del c/c bancario o postale dedicato, indispensabile per il pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014.

[Eventuale, nel caso in cui l'Aggiudicatario sia costituito da un Raggruppamento temporaneo di operatori economici (RTI) o da un'Associazione temporanea di imprese (ATI): come risultante dall'atto costitutivo del RTI/ATI il pagamento da parte dell'Amministrazione dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o, in alternativa, il pagamento dovrà essere

effettuato dall'Amministrazione direttamente a favore di ciascun membro del RTI/ATI. La mandataria è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività svolte dalle singole imprese membri del RTI medesimo e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 68, comma 6, del Codice.]

ART. 10

GARANZIE

1. In deroga alle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'Aggiudicatario è esonerato dall'obbligo di prestazione della cauzione definitiva.

ART. 11

GRUPPO DI LAVORO

1. Ai fini dell'esecuzione del servizio, l'Aggiudicatario mette a disposizione adeguate risorse organizzative, tecniche e professionali tali da garantire la realizzazione della prestazione richiesta nei modi e nei tempi prestabiliti, in conformità all'art. 7 del Capitolato speciale.

2. In particolare, l'Aggiudicatario assicura le prestazioni inerenti i servizi in appalto con personale avente i requisiti professionali e tecnici adeguati all'impiego. In corso d'opera, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare il permanere delle condizioni di ammissibilità dichiarate in sede di partecipazione alla gara e il rispetto delle norme in tema di prevenzione di situazioni di conflitto di interesse e/o di incompatibilità (art. 16 del Codice).

3. L'eventuale sostituzione dei componenti del Gruppo di lavoro è ammessa a patto che i sostituti presentino caratteristiche equivalenti a quelle indicate nell'Offerta tecnica in sede di procedura di gara e previa approvazione dell'Amministrazione.

4. Il mancato rispetto delle predette condizioni autorizza l'Amministrazione alla risoluzione del Contratto.

5. L'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, controlli assicurativi e previdenziali, assicurazioni e idoneità sanitarie e in genere da tutti gli obblighi risultanti da disposizioni

legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, prevenzione infortuni, ecc.

6. L'Aggiudicatario, inoltre, deve adibire al servizio il Gruppo di lavoro previsto nell'Offerta, composto da esperti e specialisti di comprovata e pluriennale capacità professionale sulle tematiche oggetto del servizio.

7. Il Gruppo di lavoro deve essere caratterizzato da un approccio organizzativo flessibile per rispondere alle esigenze che potranno determinarsi nel corso dello svolgimento delle attività.

8. Al fine di assolvere compiutamente al servizio, deve inoltre essere assicurata, con oneri a carico dell'Aggiudicatario, la mobilità dei componenti del Gruppo di lavoro appositamente costituito, presso le sedi di svolgimento del servizio a livello regionale, nazionale ed europeo.

9. L'Aggiudicatario si impegna:

- ad adibire al servizio personale idoneo, di provata capacità, onestà, moralità e di provata riservatezza il quale dovrà mantenere il più

assoluto riserbo su quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento del servizio;

- a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza, assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato;
- a prendere idonei provvedimenti a carico del personale adibito al servizio che si comportasse in modo non corretto, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata dell'Amministrazione.

ART. 12

OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

1. L'Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sui luoghi di lavoro assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed interattivi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vincolano l'Aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, durante tutta la durata del servizio.

4. L'Aggiudicatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Aggiudicatario di cui all'art. 119, comma 7 del Codice in caso di subappalto.

ART. 13

OBBLIGAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla

prestazione dei servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- dalle norme vigenti, ivi incluse le prestazioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale.

3. Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell'Amministrazione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l'Amministrazione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici del Capitolato speciale ed offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

5. L'Aggiudicatario dovrà garantire l'accesso al personale incaricato in qualsiasi ora lavorativa e in ogni zona di esecuzione del Contratto per esercitare le attività di controllo. Detti controlli saranno effettuati in contraddittorio tra le Parti.

ART. 14

PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Operatore si impegna a rispettare le clausole pattizie di cui al Patto di Integrità approvato dalla Regione, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (approvato con D.G.R. n. 11-739 del 31 gennaio 2025 e aggiornato con D.G.R. n. 38-1162 del 26 maggio 2025) di questa Amministrazione ovvero le clausole e condizioni

contrattuali idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, tra le quali rientrano sia le prescrizioni applicative della normativa antimafia, sia quelle attuative delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione previste dall'art. 32 del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014.

2. Il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011. In tal caso, sarà applicata all'Operatore anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. Il personale dipendente ed i collaboratori dell'Aggiudicatario sono tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di

comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione Piemonte” approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023.

ART. 15

PENALI

1. Qualora l'aggiudicatario, per cause direttamente imputabili allo stesso, non adempia anche parzialmente agli obblighi derivanti dal presente contratto o vi adempia in ritardo, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata (PEC), intimando all'Appaltatore di adempiere entro 7 (sette) giorni a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

2. L'Appaltatore potrà inviare proprie controdeduzioni via posta elettronica certificata (PEC) entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione all'indirizzo PEC dell'Amministrazione.

3. Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute accoglibili, si procederà all'applicazione

delle seguenti penali, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:

- ritardo nell'emissione del rating e/o nella produzione della documentazione prevista: 1% (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per un giorno di ritardo;
- carenze qualitative nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 500,00 (cinquecento) a un massimo di euro 10.000,00 (diecimila) a seconda dell'entità della carenza, valutata dalla SA;
- omessa assegnazione del rating con danno all'immagine della Regione: da un minimo di euro 1.000,00 (mille) a un massimo di euro 50.000,00 (cinquantamila), fatto salvo il risarcimento per il maggior danno e la possibilità di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

4. Nei casi in cui l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ottenere da altra Agenzia l'esecuzione della prestazione omessa, con addebita

all'Appaltatore dei costi e degli eventuali danni occorsi alla SA.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penalità irrogate, l'Amministrazione potrà rivalersi sul canone annuale o escutere la garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

ART. 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Amministrazione può risolvere il Contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 comma 1 del Codice, anche nelle ipotesi di seguito elencate:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e sicurezza dei lavoratori; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.7);
- c) subappalto non autorizzato;
- d) nel caso previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010;

- e) il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- f) inosservanza o irregolarità nella prestazione del servizio di grave entità;
- g) danno all'immagine della Regione Piemonte;
- h) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- i) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- j) violazione del Codice di Comportamento approvato con D.G.R. n. 47-9622 del 9 giugno 2023.

2. Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate all'Appaltatore ai sensi degli art. 94-97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il

contratto viene altresì risolto nel caso di sopravvenuta disponibilità di una Convenzione stipulata da Consip, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999, che risulti migliorativa rispetto al contratto in oggetto e l'Appaltatore non acconsenta a un adeguamento delle condizioni economiche entro i parametri della Convenzione.

4. Il contratto viene inoltre risolto nel caso in cui l'Appaltatore venga a perdere parte dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara.

ART. 17

RECESSO DAL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione può recedere dal Contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Aggiudicatario mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto previsto dall'art. 123 del

Codice dei contratti pubblici e dall'art. 11 dell'Allegato II.14.

2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Regione prende in consegna i servizi ed effettua la verifica di conformità di quelli svolti.

3. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, l'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto - previa formale comunicazione all'Aggiudicatario con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

4. Nel caso di recesso l'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o

indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

ART. 18

RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Con la stipula del Contratto, l'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all'Aggiudicatario stesso, anche se eseguite da parte di terzi, eventualmente subiti da parte di persone o beni.

2. L'Aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 19

SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai fini del presente appalto non è ammesso subappalto.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è fatto

assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, anche parzialmente, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 20

MODIFICA DEL CONTRATTO

1. Il Contratto di appalto può essere modificato dall'Amministrazione senza una nuova procedura di affidamento nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sempre che, nonostante la modifica, la struttura del Contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate.

2. Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dall'Aggiudicatario se non disposta e preventivamente approvata dall'Amministrazione.

ART. 21

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali ivi incluse le spese inerenti all'imposta di bollo e di eventuale registrazione del Contratto, ad eccezione delle spese che fanno carico all'Amministrazione per legge.

2. Il valore dell'imposta di bollo, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare al momento della stipula del Contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 al Codice.

3. L'Aggiudicatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Aggiudicatario è tenuto a versare.

ART. 22

REVISIONE DEI PREZZI

1. Per la disciplina della clausola di revisione dei prezzi trova applicazione l'art. 60 del Codice.

ART. 23

NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

1. Per le attività affidate con la stipula del presente Contratto che comportano trattamento di dati personali nell'ambito del servizio appaltato, l'Impresa contraente con la sottoscrizione del presente atto è nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/676/UE (GDPR) nella persona di _____, legale rappresentante dell'Impresa contraente.

ART. 24

CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

1. Il sig. _____, in qualità di legale rappresentante dell'Aggiudicatario, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito cariche ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell'ultimo triennio.

ART. 25

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'Aggiudicatario e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del

Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 26

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente Contratto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente Contratto è letto, approvato specificamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Dott. _____

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005

Il Responsabile *ad Interim* del Settore Acquisizione e controllo risorse finanziarie

Dott. Paolo FURNO

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005